ALLEGATO A

ACTIS

INTEGRAZIONI AL RESOCONTO DELLE RISULTANZE DELLA FASE DI CONSULTAZIONE SUL PROGETTO DI PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 20 settembre 2004, n. 23-13437)

- al punto 1.4 a) primo paragrafo (pagina 23), è aggiunta nella colonna dei Riferimenti l'indicazione "MALESCO";
- al punto 6.1 dopo la lettera a5 (pagina 40) è aggiunta la seguente:
 - a6 È richiesto di inserire nel sistema di gestione del servizio idrico integrato i bacini di raccolta mediante fognature private già collegati con gli impianti di depurazione pubblici, nonché di prevedere l'eliminazione dei pozzi perdenti che non rientrano nelle categorie specificatamente ammesse.

Come ampiamente esposto al punto 2 delle osservazioni e controdeduzioni di carattere generale, il PTA opera sulla base di un sistema di competenze e di procedure consolidate dalla vigente legislazione nazionale e regionale, che si danno per implicitamente richiamate dall'atto pianificatorio quali ulteriori strumenti indispensabili alla sua attuazione. Le richieste avanzate rientrano tra le attività che le autorità competenti già esercitano secondo il quadro normativo in vigore.

- al punto 8 b) (pagina 48) è aggiunta nella colonna dei Riferimenti l'indicazione "CM SESIA-SESSERA-MOSSO" nonché "CRAVAGLIANA" e "QUARONA";
- al punto 13.1 secondo paragrafo (pagina 62) è aggiunta nella colonna dei Riferimenti l'indicazione "PROV VC" nonché "IDROVAL" e "MINIERE";
- a pagina 62, punto 13.1 terzo paragrafo è aggiunta nella colonna dei Riferimenti l'indicazione "PROV VC";
- al punto 13.1 dopo il quarto paragrafo (pagina 62) è aggiunto il seguente:
 - Si richiede l'interruzione della moratoria derivante dalla fissazione dell'obiettivo a specifica destinazione "sport di acqua viva" sul tratto del fiume Sesia compreso tra le sorgenti in territorio comunale di Alagna Val Sesia e il ponte della frazione Baraggiolo in Comune di Varallo Sesia per gli impianti oggetto di provvedimento di concessione.

• alla fine del punto 13.1 (pagina 63) è aggiunto il seguente paragrafo:

• Per quanto riguarda la possibilità di interrompere la moratoria sul tratto del fiume Sesia sul quale è stato fissato l'obiettivo a specifica destinazione "sport di acqua viva" per gli impianti oggetto di provvedimento di concessione, si evidenzia come tale ipotesi contrasterebbe con l'evidenziata esigenza di preservare un corpo idrico che si distingue, su scala nazionale ed europea, per un eccezionale livello di integrità morfologica (scarsa presenza di sbarramenti, briglie e arginature spondali), per un'elevata qualità delle acque e per il pregio e la varietà delle specie animali e vegetali che le popolano, compromettendo il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

ALLEGATO B

MODIFICAZIONI ALLE NORME DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(adottate con deliberazione della Giunta Regionale del 20 settembre 2004, n. 23-13437)

- 1) L'articolo 14 delle norme di Piano (Misure di salvaguardia) è sostituito dal seguente: "Articolo 14. Effetti dell'adozione del Piano e misure di salvaguardia
- 1. A far data dall'adozione del presente Piano le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso aventi a oggetto interventi ed opere o attività incidenti sulle risorse idriche sono rilasciati tenendo conto delle finalità del medesimo.
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 2 del d.lgs. 152/1999, la misura di area di cui alla scheda 11.2 della Monografia di Area AI 16 Alto Sesia ha effetto dalla data di adozione del presente Piano e resta in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Il pagamento di canoni e sovracanoni previsti per le concessioni già rilasciate ma per le quali è temporaneamente inibita la realizzazione per effetto dell'adozione della presente misura di salvaguardia è contestualmente sospeso."
- 2) Il comma 5 dell'articolo 20 delle norme di Piano (Aree sensibili) è sostituito dal seguente:
- "5. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa nelle aree di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4."
- 3) Il comma 8 dell'articolo 21 delle norme di Piano (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) è sostituito dal seguente:
- "8. Le disposizioni di attuazione del presente Piano individuano, nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, i territori che a causa del carico zootecnico e agricolo elevato e in quanto caratterizzati da una suscettibilità intrinseca elevata rendono necessaria l'adozione di specifiche prescrizioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento da composti azotati."
- 4) Il comma 1 dell'articolo 22 delle norme di Piano (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari) è sostituito dal seguente:
- "1. Allo scopo di proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti dal rischio di inquinamento provocato dall'utilizzo di taluni principi attivi, il presente Piano recepisce la designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e conferma le proposte di intervento formulate al Ministero della salute di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003 n. 287-20269."
- 5) Il comma 3 dell'articolo 22 delle norme di Piano (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari) è sostituito dal seguente:
- "3. Nelle aree designate vulnerabili da prodotti fitosanitari, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5."
- 6) Il comma 3 dell'articolo 34 delle norme di Piano (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche) è sostituito dal seguente:
- "3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le aziende dalle stesse individuate hanno l'obbligo di predisporre ed attuare un piano di utilizzazione agronomica."
- 7) Il comma 4 dell'articolo 34 delle norme di Piano (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche) è sostituito dal seguente:
- "4. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 2 prevedono che la quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non superi un apporto al campo di 340 chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno,

inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti colturali."

- 8) L'articolo 35 delle norme di Piano (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo e l'utilizzo di fitofarmaci) è sostituito dalla seguente:
- " Articolo 35. Codici di buona pratica agricola
- 1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, i Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione approvati con le disposizioni di attuazione del presente Piano sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio regionale.
- 2. I Codici di cui al comma 1, adottando un approccio che consideri il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, promuovono rispettivamente:
- a) tecniche che permettano un minor ricorso ai concimi di sintesi, tramite la valorizzazione dei fertilizzanti organici, la razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione, l'apporto di fosforo commisurato ai reali fabbisogni delle colture e alle caratteristiche dei suoli, nonché l'adozione di tecniche di lavorazione dei terreni di tipo conservativo;
- b) metodi di gestione basati sull'impiego integrato di pratiche colturali e di mezzi chimici che consentano la lotta sostenibile contro le avversità biotiche con azioni preventive e con interventi volti ad aumentare la resistenza delle colture attraverso un riequilibrio biologico.
- c) pratiche irrigue volte ad una attenta utilizzazione delle risorsa, ottimizzandone l'applicazione al fine di ottenere sia il risparmio della risorsa stessa sia la limitazione degli effetti negativi in conseguenza del mancato rispetto di accortezza nella loro somministrazione al campo.
- 3. I Codici di cui al comma 1 sono approvati contestualmente al fine di garantire la coerenza delle azioni previste e la loro armonizzazione con le disposizioni dettate in materia agroambientale dalla Politica Agricola Comunitaria e dal Piano di Sviluppo Rurale, nonché con le previsioni dei Programmi d'azione applicati nelle zone vulnerabili e con le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
- 4. Le disposizioni di attuazione del presente Piano identificano le azioni da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione:
- a) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'Allegato 6 con riferimento al Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le Politiche agricole del 19 aprile 1999;
- b) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'Allegato 6 identificati come eutrofici e mesotrofici con riferimento al Codice di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo.
- 5. Le disposizioni di attuazione del presente Piano individuano le aree di intervento, ivi comprese le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, e le azioni dei Codici di buona pratica agricola per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione nelle medesime aree."
- 9) Il comma 1 dell'articolo 36 delle norme di Piano (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli) è sostituito dal seguente:
- "1. In attuazione dell'articolo 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, le disposizioni di attuazione del presente Piano definiscono norme per il corretto impiego non agricolo dei prodotti fitosanitari diserbanti."
- 10) Il comma 4 dell'articolo 37 delle norme di Piano (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee) è sostituito dal seguente:
- "4. Le Province, sulla base delle informazioni territoriali disponibili:
- a) individuano all'interno delle aree ad elevata priorità di intervento porzioni di territorio nelle quali, anche in ragione della presenza di altri centri di pericolo, le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi potranno essere completate in un momento successivo e comunque entro il 31 dicembre 2016;
- a) identificano porzioni di territorio all'interno delle quali sono presenti acquiferi che, seppur diversi da quelli indicati al comma 3, sono comunque di rilevo a livello locale e definire per tali aree ulteriori priorità di intervento."
- 11) L'articolo 43 delle norme di Piano (Codice di buona pratica agricola riguardante l'irrigazione) è abrogato.

ALLEGATO C

RIADOZIONE DELLE SCHEDE 11.2 E 11.3 DELLA MONOGRAFIA DI AREA AI 16 ALTO SESIA E DELLA SCHEDA 11.3 DELLA MONOGRAFIA DI AREA AI 33 TOCE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(adottate con deliberazione della Giunta Regionale del 20 settembre 2004, n. 23-13437)

REGIONE PIEMONTE - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

Al 16 – ALTO SESIA

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali
R.3.1.1/4 - Obiettivo a specifica destinazione sport di acqua viva

Descrizione

La misura contempla il divieto di rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua che prevedono l'esecuzione di opere fisse in alveo e sulle sponde nonché di realizzazione dei lavori di costruzione delle opere in alveo per le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate.

Tempi di attuazione

Decorrenza dalla data di adozione del Piano di Tutela.

Localizzazione

Tratto del fiume Sesia compreso tra le sorgenti in territorio comunale di Alagna Val Sesia e il ponte della frazione Baraggiolo con Comune di Varallo Sesia.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 19 - Obiettivi di qualità funzionale

Efficacia attesa e tempistiche

Mantenimento delle caratteristiche morfologiche, quantitative e qualitative che consentono la fruizione sportivo-ricreativa. Efficacia immediata.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

REV. 01 - 07/2004 - 1570-05-01201.XLS/BU/MA/PO

42

REGIONE PIEMONTE - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

Al 16 – ALTO SESIA

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali R.3.1.1/18 – Area a specifica tutela Alto Sesia

Descrizione

La misura prevede il divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tale area che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenza interne all'area. Sono escluse dal divieto le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore, quelli inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del Piano di tutela hanno ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale, nonché i prelievi a scopo idropotabile.

Tempi di attuazione

Decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano di Tutela.

Localizzazione

Porzione di area idrografica a monte del comune di Varallo Sesia.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 23 - Aree a elevata protezione

Efficacia attesa e tempistiche

Mantenimento delle caratteristiche di rilevante pregio naturalistico.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

REGIONE PIEMONTE - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

AI 33 - TOCE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali R.3.1.1/17 - Sostenibilità dell'uso idroelettrico

Descrizione

Per le concessioni di derivazione finalizzate alla produzione e vendita di energia e soggette alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, le relative valutazioni tengono conto della sommatoria degli effetti prodotti dagli impianti esistenti e da quelli in progetto sul regime idrologico dei corsi d'acqua insistenti nell'area di interesse. Ai fini della determinazione dell'area di interesse sulla quale compiere le predette valutazione si dovrà fare riferimento al bacino del corpo idrico significativo o di interesse ambientale sul quale è ubicato il prelievo ovvero nel quale confluirebbero naturalmente le acque qualora il prelievo incida su corpi idrici minori.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle derivazioni della stessa tipologia che prevedano la contestuale dismissione o razionalizzazione di impianti esistenti con riduzione dell'impatto complessivo sull'ambiente idrico.

Tempi di attuazione

Decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano di Tutela.

Localizzazione

Intera area idrografica

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art.40 - Riequilibrio del bilancio idrico

Efficacia attesa e tempistiche

Razionalizzazione del sistema idroelettrico dell'area con contestuale riduzione dell'impatto esercitato sull'ambiente idrico.